

IMPORTANTE COMUNICAZIONE

Alla cortese attenzione del Egr. SINDACO,

Egr. ASSESSORE DELEGATO AL VERDE URBANO,

Egr. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE.

A causa dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi, dovuti ai cambiamenti climatici in corso, è fondamentale per gli **Amministratori Locali** e i **Tecnici Comunali** essere consapevoli dei **rischi e delle responsabilità legali** a cui si espongono trascurando i controlli sulle alberature in ambito urbano, oltre che in parchi e giardini pubblici, soprattutto nei pressi di luoghi sensibili come scuole e aree giochi, cimiteri, viali storici, parcheggi, zone dedicate a eventi sportivi e pubblico spettacolo.

Essere assicurati non basta! Nel caso del verde pubblico chi risponde civilmente e/o penalmente di eventuali danni a cose o persone è sempre il **Sindaco o un suo delegato (Assessore o Responsabile UTC)**.

Da una statistica della Regione Lombardia è emerso **che meno del 10%** dei Comuni lombardi si autotutela e tiene sotto controllo con tecnici specializzati e abilitati le alberature in ambito urbano. L'unico modo per tutelarsi, come sarà approfondito in seguito, è il **monitoraggio e la diagnosi preventiva della stabilità degli alberi (VTA)**.

Gli unici tecnici abilitati in Italia per queste tipologie di analisi, visive e diagnostiche sono i **dottori agronomi e dottori forestali**, che possono rilasciare all'Amministrazione Comunale una certificazione che **ha validità legale** sullo stato di salute delle alberature.

RESPONSABILITA' DEI SINDACI E DELEGATI

Il cedimento di un albero o di una sua grossa branca è un evento sempre più diffuso e ogni anno, anche nei Comuni Italiani, oltre ai consistenti danni materiali a cose (automobili, edifici...) ci sono anche sempre più morti e i feriti gravi.

Per gli **Amministratori Pubblici** e i **Tecnici Comunali** non è più solo una questione economica di indennizzo danni, ma è un problema di responsabilità legale, civile e/o penale. La legge parla chiaro: **il responsabile è colui che ha in carico la custodia del bene, in questo caso l'albero.**

Il **dovere di custodia**, addebita automaticamente ogni responsabilità civile (amministrativa) a carico di chi ha la responsabilità di custodia dell'albero, mentre così non è per le responsabilità penali, sempre da dimostrare con un'azione processuale a sé.

Una **scappatoia che non funziona**, cercata spesso da molti Amministratori Pubblici che si vengono a trovare a dover rispondere di danni di questo tipo, punta a cercare di dimostrare il *caso fortuito* o la *causa di forza maggiore*, ma nel **96%** dei casi viene respinta e non trova fondamento perché il cedimento dell'albero risulta, a seguito di verifiche del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) nominato dal giudice in tribunale, quasi sempre addebitato a patologie pregresse della pianta, a cattive manutenzioni (es. capitozzature, potature selvagge o scavi stradali) o a errori di piantagione (es. suolo inadatto).

Per quanto attiene agli eventi che solitamente sono invocati a discolpa, vale a dire gli eventi atmosferici straordinari, ricordiamo sempre che la responsabilità propria svanisce solo se si dimostra che l'evento atmosferico è stato eccezionale (es. Tempesta Vaia in Trentino) e imprevedibile (come stabilito dal Tribunale di Verona, sent. 28 giugno 1994, Salaorni e Fraccaroli, Turco e Comune di Verona).

È intuitivo il fatto che, in caso di cedimento di un singolo albero seppur in presenza di un forte temporale estivo o di un'abbondante nevicata invernale, diventa improponibile la straordinarietà dell'evento atmosferico, in quanto di alberi a terra se ne dovrebbero trovare decine o centinaia.

Le cause principali di schianto a terra di un albero appartengono a tre categorie di problemi, praticamente di pari valore percentuale:

1. *le patologie del legno (carie fungine e insetti lignicoli);*
2. *i difetti di crescita (difetti biomeccanici spesso provocati potature eccessive ed errate o da errori di piantagione);*
3. *i danni antropici causati in prevalenza da cantieri (lavori stradali o di varia natura).*

I controlli preventivi sugli alberi diventano una questione di **Protezione Civile** a tutela del cittadino, ma ne va anche della **tranquillità degli Amministratori Pubblici**. La legge, infatti, attribuisce al custode del verde pubblico, il Sindaco o suo delegato, le responsabilità civili e penali in caso di sinistri di questo tipo. "Custode" è, quindi, chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 24530/09; Cass. Civ. Sez. Unite, 12019/91).

La giurisprudenza individua nell'Amministratore Pubblico, o in una figura delegata in forma scritta e circostanziata, il titolare dei doveri di custodia diligente da cui

discendono le responsabilità civili e penali in caso di danni e lesioni causate dall'oggetto in custodia. Il Sindaco è quindi gravato del **dovere di diligente custodia** degli alberi che ricadono nelle loro aree verdi. Le condanne a carico del custode dell'albero non scusano mai l'incapacità dell'ufficio tecnico di un Ente Pubblico che non ha rilevato i segnali di handicap di un albero. **La gestione in sicurezza delle alberature non ammette "ignoranza"**.

Le perizie fitostatiche, vedere nota tecnica allegata, effettuate da dottori agronomi o dottori forestali risultano gli unici strumenti diagnostici per valutare preventivamente la pericolosità degli alberi e per garantirsi contro le responsabilità della negligenza nei doveri di custodia.

In caso di caduta di un albero o parte di esso, le polizze assicurative possono coprire la responsabilità civile, ma nulla possono su quella penale, che resta a carico della persona fisica titolare della "custodia del bene", che deve dimostrare di avere fatto preventivamente tutto il possibile per evitare il danno.

La gestione e la cura degli alberi deve tenere conto della **sicurezza dei luoghi** in cui essi vivono; tuttavia, nonostante le cure, si possono verificare cedimenti di piante intere o di loro parti tali da provocare danni a persone o cose. Ciò impone un'attenta valutazione delle norme che regolano la responsabilità per danni conseguenti al cedimento degli alberi. Si tenga presente che il tecnico valutatore della stabilità è *super partes*, con il **dovere etico e professionale di conservare gli alberi il più a lungo possibile**, se possibile, fornendo una valutazione puntuale delle loro condizioni di stabilità e individuando le cure colturali idonee allorché l'albero possa continuare a vegetare.

L'approccio prioritario dei dottori agronomi e dottori forestali è sempre di **conservazione**, anche alla luce dei benefici (servizi eco-sistemici) che fornisce il verde urbano, che per altro anche l'Amministratore Pubblico ha il **dovere etico di preservare**, essendo un **bene comune**, senza farsi forviare da frettolose valutazioni fatte da addetti del verde **NON qualificati** che hanno in primis l'interesse economico di abbattere e sostituire alberi. Solo in caso di **comprovata pericolosità** il tecnico abilitato individuerà quei soggetti da abbattere a causa della presenza di difetti tali da poter determinare un cedimento in tempi brevi.

Nota a cura di:

Dott. Agr. Emanuele Cabini – *Albo Dottori Agronomi di Cremona n. 272*

Dott. Agr. Alberti Luigi - *Albo Dottori Agronomi di Bergamo n. 288*

Dott. Agr. Michele Dell'Oro – *Albo Dottori Agronomi di Como, Lecco e Sondrio n. 338*